



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° agosto 2008 (03.09)
(OR.en)**

12007/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0101(CNS)**

COPEN 144

RISULTATI DEI LAVORI

| | |
|----------------|--|
| del: | Gruppo "Cooperazione in materia penale" |
| in data: | 11 luglio e 16-17 luglio 2008 |
| n. doc. prec.: | 10122/08 COPEN 110 |
| Oggetto : | Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI |

I. INTRODUZIONE

Il 28 maggio 2008 la Commissione ha presentato la proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI.¹

Con lettera del 9 giugno 2008 il Parlamento europeo è stato invitato a rendere un parere sulla proposta nella seduta plenaria dell'8-9 ottobre 2008.

La proposta è oggetto di riserve di esame parlamentare di DK/FI/IE/UK e di una riserva generale di esame di EL.

¹ COM(2008) 332 definitivo (10122/08 COPEN 110).

Il Gruppo "Cooperazione in materia penale" ha proceduto ad un esame in prima lettura della proposta nelle riunioni dell'11 luglio e del 16-17 luglio 2008.

Le principali questioni sollevate dalle delegazioni sono esposte nella parte II.

Il testo riveduto della proposta risultante dalle discussioni svoltesi figura nell'allegato della presente nota.

Inoltre, per facilitare le discussioni sulle tavole allegate alla proposta, la presidenza ha invitato le delegazioni a trasmettere osservazioni scritte al riguardo al Segretariato generale del Consiglio (secretariat.criminal-law@consilium.europa.eu) e alla presidenza, all'attenzione della Sig.ra Claire Rocheteau (claire.rocheteau@diplomatie.gouv.fr), entro le **ore 17.00 del 25 agosto 2008**.

II. OSSERVAZIONI GENERALI DELLE DELEGAZIONI

Le delegazioni hanno espresso un sostegno generale alla proposta. Il progetto è considerato un passo importante nel processo di creazione, nell'Unione europea, di un meccanismo efficiente di scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari. E' stato sottolineato che la proposta costituisce una necessaria integrazione per completare i lavori concernenti la decisione quadro relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario.¹

E' stato altresì affermato che il previsto aumento del volume degli scambi d'informazione conseguente all'attuazione della decisione quadro rappresenta un forte argomento per impegnarsi sulla decisione in esame e concludere rapidamente i lavori ad essa relativi. La decisione in esame faciliterà anche l'attuazione della decisione quadro relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale².

¹ 5968/08 COPEN 21.

² Adottata dal Consiglio GAI in data 24 luglio 2008.

Lo strumento presentato dalla Commissione propone lo sviluppo di un sistema informatico decentrato per lo scambio tra gli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari (sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari - ECRIS). La proposta definisce gli elementi di un formato standard per il previsto scambio elettronico nonché modalità generali e tecniche di attuazione dello scambio di informazioni.

La proposta tiene ampiamente conto del progetto pilota concernente la rete dei casellari giudiziari (Network of Judicial Registers – NJR) varato da diversi Stati membri. Gli Stati membri partecipanti hanno messo a punto un sistema di comunicazione elettronica protetta che permette lo scambio di informazioni estratte dai rispettivi casellari giudiziari.

Sono state accolte con favore anche talune soluzioni specifiche contemplate dalla proposta, quali l'architettura decentrata del sistema (basata sulle banche dati nazionali di casellari giudiziari ed un software di interconnessione, entrambi gestiti sotto la responsabilità dello Stato membro interessato) e l'uso delle tavole delle categorie di reato e delle pene allegate alla proposta in occasione della trasmissione delle informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Per quanto riguarda l'infrastruttura di comunicazione comune, la maggioranza delle delegazioni ritiene che per garantire la continuazione del progetto e il relativo finanziamento a livello dell'UE sia necessario che la Commissione mantenga la responsabilità della sua gestione. E' stata generalmente accolta con favore anche la proposta di utilizzare la rete S-TESTA per l'avvio di ECRIS.

Sono state sollevate varie questioni in merito alla raccolta e all'elaborazione di statistiche relative ad ECRIS. Potrebbe essere necessario approfondire questo punto nel corso delle discussioni. Sono state altresì espresse preoccupazioni in relazione all'articolo 5 e alla quantità di informazioni che devono essere notificate (e aggiornate) dagli Stati membri, che potrebbe essere gravosa.

Un altro importante punto di discussione riguarda la definizione dei meccanismi di attuazione della decisione. Gli Stati membri hanno generalmente riconosciuto la necessità di misure di esecuzione per garantire il corretto funzionamento di ECRIS. Varie delegazioni hanno tuttavia espresso dubbi sull'opportunità della procedura di comitato proposta dalla Commissione nel quadro dello strumento in esame. La presidenza ha dichiarato che approfondirà la questione in cooperazione con i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione, in particolare alla luce della decisione della Corte di giustizia europea del 6 maggio 2008¹. Questo elemento della proposta dovrà essere ulteriormente esaminato.

Alcune altre osservazioni delle delegazioni sono riportate nelle note a piè di pagina relative a disposizioni specifiche.

III. ALTRE QUESTIONI

Nella riunione del Gruppo dell'11 luglio 2008 è stato discusso anche il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario², reso nel quadro della nuova procedura di consultazione. Le delegazioni hanno espresso grande interesse per il parere del Parlamento europeo. Tuttavia, è stato rilevato che un accordo sulla modifica del testo degli articoli potrebbe mettere a repentaglio il già ultimato processo d'esame di tale proposta, sulla quale il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale nel giugno 2007. Per quanto riguarda le proposte avanzate dal Parlamento europeo in relazione al preambolo, è stato rilevato che in effetti sono già rispecchiate in larga misura nel testo attuale del preambolo.

L'esame della proposta è pertanto conclusa. Il progetto di decisione quadro sarà trasmesso al Gruppo dei giuristi-linguisti che ne metterà a punto il testo in vista dell'adozione.

La proposta di decisione quadro del Consiglio è tuttora oggetto di riserve di esame parlamentare di DK/NL/SE.

¹ Causa 133/08.

² P6_TA-PROV(2008)0279.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in
applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto l'articolo 11, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/XX/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario³,

considerando quanto segue :

- (1) A norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio sistematico fra le autorità competenti degli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali in modo da garantire un'interpretazione uniforme di dette informazioni e l'efficacia di tale scambio.

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

³ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (2) Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, è stata attribuita priorità alla necessità di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne penali e questa priorità è stata successivamente ribadita nel programma dell'Aia¹ e nel piano d'azione² sulla sua attuazione. L'interconnessione telematica dei casellari giudiziari a livello dell'UE figura come priorità politica anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007.
- (3) L'interconnessione elettronica dei casellari giudiziari è parte del progetto "Giustizia elettronica", cui il Consiglio europeo ha più volte riconosciuto un valore prioritario nel 2007.
- (4) L'attuale meccanismo della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 non consente un'efficace circolazione delle informazioni sulle condanne pronunciate da altri Stati membri nei confronti di propri cittadini. Sono quindi necessarie, a livello dell'UE, procedure di scambio di tali informazioni più efficienti e accessibili.
- (5) È attualmente in corso un progetto pilota per l'interconnessione dei casellari giudiziari, i cui risultati costituiscono una valida base per proseguire i lavori sullo scambio informatizzato delle informazioni a livello europeo.
- (6) Obiettivo della presente decisione è dare attuazione all'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI per costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri. Con questo sistema gli Stati membri dovrebbero riuscire a comprendere senza difficoltà le informazioni che ricevono sulle condanne. È quindi necessario creare un formato standard che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati, e stabilire altre modalità volte ad organizzare e agevolare gli scambi elettronici di informazioni sulle condanne fra le autorità nazionali degli Stati membri.

(6 bis) Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata nel senso di impedire agli Stati membri o alla Commissione di fare ricorso ai servizi di parti private ai fini dell'attuazione della presente decisione e della gestione tecnica di ECRIS, rispettivamente, a livello nazionale o europeo.

¹ GU C 53 del 03.03.2005, pag. 1.

² GU L 198 del 12.8.2005, pag. 1.

- (7) Le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali sono inseriti, i criteri per l'inserimento, le autorità abilitate ad accedere ai dati e altre norme specifiche di protezione dei dati personali figurano nella decisione quadro 2008/XX/GAI.
- (8) Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie delle pene di cui agli allegati dovrebbero facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse. Il contenuto delle tavole è frutto dell'analisi delle esigenze di tutti i 27 Stati membri, nella quale si è tenuto conto della categorizzazione usata nel progetto pilota e dei risultati del raggruppamento di vari reati e pene nazionali. Inoltre, per la tavola dei reati l'analisi ha tenuto conto anche delle definizioni comuni e armonizzate esistenti a livello europeo e internazionale, oltre che dei modelli di dati di Eurojust e Europol. È pertanto opportuno che le categorie di reato siano interpretate alla luce di tali definizioni.
- (9) Per la comprensione reciproca e la trasparenza della categorizzazione comune, è opportuno che ogni Stato membro presenti l'elenco dei reati e delle pene nazionali corrispondenti a ciascuna delle categorie di cui alla tavola rispettiva nonché l'elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale. Tali informazioni dovrebbero essere accessibili alle autorità giudiziarie nazionali, in particolare, attraverso tutti i canali elettronici disponibili.
- (9 bis) Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie delle pene di cui all'allegato non sono destinate a stabilire equivalenze giuridiche tra i reati e le pene esistenti a livello nazionale. Costituiscono strumenti volti ad aiutare il destinatario a comprendere meglio i fatti e i tipi di pena contenuti nelle informazioni trasmesse. Non precludono l'interpretazione delle informazioni da parte delle autorità competenti.

- (10) Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) è un sistema basato su un'architettura informatica decentrata. È opportuno che i dati estratti dai casellari giudiziari siano conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri e che non sia possibile accedere direttamente on-line alle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri. È altresì opportuno che competa agli Stati membri la responsabilità del funzionamento delle banche dati nazionali di casellari giudiziari e dell'efficacia degli scambi che li coinvolgono, che l'infrastruttura di comunicazione comune sia inizialmente la rete s-TESTA, che tutti i costi inerenti a tale infrastruttura siano a carico del bilancio generale dell'Unione europea e che sia concordato un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le varie banche dati di casellari giudiziari secondo la procedura di comitato e tenendo conto dei risultati del progetto pilota.
- (11) Per accelerare lo sviluppo di ECRIS, la Commissione intende prendere una serie di misure tecniche con le quali assistere gli Stati membri nel preparare l'infrastruttura tecnica per la connessione delle rispettive banche dati di casellari giudiziari. La Commissione può fornire un software ad hoc per permettere agli Stati membri di operare la connessione, che questi ultimi potranno decidere di applicare invece del loro software di interconnessione per implementare il pacchetto comune di protocolli.
- (12) Poiché la presente decisione non si prefigge di armonizzare i sistemi nazionali di casellario giudiziario, essa non obbliga lo Stato membro di condanna a modificare il suo sistema interno di casellario giudiziario per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni.
- (13) Entrambe le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, come pure le norme tecniche usate per lo scambio di informazioni, dovrebbero essere oggetto di revisione costante e di aggiornamento periodico. Sono stati pertanto delegati alla Commissione, assistita da un comitato, poteri di esecuzione al riguardo. Per l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della presente decisione deve applicarsi, *mutatis mutandis*, la procedura di regolamentazione di diritto comunitario.

- (14) La decisione quadro 2008/XX/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale¹ deve applicarsi al contesto dello scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari degli Stati membri.
- (15) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire lo sviluppo di un sistema di trasmissione elettronica delle informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri unilateralmente e può dunque, a motivo della necessità di un'azione coordinata nell'Unione europea, essere realizzato meglio a livello dell'Unione europea, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in quest'ultimo articolo.
- (16) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Essa definisce anche gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali, con particolare riguardo alle informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e alle informazioni relative al contenuto della condanna, e altre modalità generali e tecniche di attuazione legate all'organizzazione e all'agevolazione degli scambi di informazioni.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alla decisione quadro 2008/XX/GAI.

Articolo 3
Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)

1. ECRIS è un sistema (...) informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro e altresì composto dei seguenti elementi:
 - (a) (...)
 - (b) un software di interconnessione conforme al pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le banche dati di casellari giudiziari degli Stati membri;
 - (c) un'infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata;
2. La presente decisione non si prefigge di istituire una banca dati centralizzata di casellari giudiziari. (...). Tutti i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente nelle banche dati gestite dagli Stati membri.
- 2 bis. Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari.
3. Le autorità centrali degli Stati membri di cui all'articolo 3 della decisione quadro 2008/XX/GAI non hanno accesso diretto on-line alle banche dati di casellari giudiziari degli altri Stati membri. Gli Stati membri identificano insieme, con il sostegno della Commissione, ed utilizzano le migliori tecniche disponibili per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati dei casellari giudiziari inviati ad altri Stati membri.

- 4¹. L'infrastruttura di comunicazione comune è gestita sotto la responsabilità della Commissione, soddisfa i requisiti di sicurezza e risponde pienamente alle esigenze dei meccanismi di scambio di informazioni istituiti dalla presente decisione. L'infrastruttura di comunicazione comune è (...) la rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA). Qualsiasi ulteriore sviluppo della medesima (...) o rete sicura alternativa può essere applicata a condizione che garantisca la rispondenza dell'infrastruttura di comunicazione comune esistente alle condizioni di cui al presente paragrafo.
5. Per garantire un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e assistenza tecnica, comprese la raccolta e l'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 6, lettera c) e l'implementazione di riferimento².
6. Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell'UE in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro (...) sostiene i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione della banca dati nazionale di casellari giudiziari e del software di interconnessione di cui al paragrafo 1. La Commissione sostiene i costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione e i futuri sviluppi dell'infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS nonché per l'esecuzione e i futuri sviluppi dell'implementazione di riferimento.

¹ Riserva di esame di SE e DE.

² Potrebbe essere necessario precisare ulteriormente cosa s'intende per "implementazione di riferimento". Nel preambolo si afferma che la Commissione può fornire un software per assistere gli Stati membri nella preparazione dell'infrastruttura tecnica per la connessione delle rispettive banche dati di casellari giudiziari all'infrastruttura di comunicazione comune.

Articolo 4¹

Formato di trasmissione delle informazioni

1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4 e dell'articolo 7 della decisione quadro 2008/XX/GAI, relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alla disposizione giuridica applicabile, gli Stati membri menzionano il codice della sottocategoria alla quale corrisponde ciascuno dei reati oggetto della trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all'allegato A. (...) In via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcun codice specifico di sottocategoria, è menzionato il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di reati o, in sua mancanza, il codice "altri reati".

- 1 bis. ² Gli Stati membri possono altresì fornire le informazioni disponibili riguardanti il grado di realizzazione del reato e di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussistenza di un esonero dalla responsabilità penale.

¹ Alcune delegazioni ritengono che il nesso stabilito nella presente disposizione tra le due tavole allegate alla proposta e il modulo di cui all'allegato della decisione quadro relativa agli scambi fra Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario non sia sufficientemente chiaro. La modifica apportata a questo articolo dalla presidenza mira a chiarire questo aspetto.

² Alcune delegazioni hanno espresso ulteriori preoccupazioni riguardo alla portata delle informazioni obbligatorie da fornire sulla base di questa disposizione. Tali delegazioni ritengono che la proposta della Commissione vada oltre l'obbligo previsto dall'articolo 11 della decisione quadro per quanto riguarda i dettagli delle informazioni da fornire. A tale riguardo, la presidenza propone la modifica di cui al paragrafo 1 bis, in virtù della quale le informazioni supplementari, che possono rivelarsi molto utili per l'autorità destinataria, dovranno essere trasmesse solo se disponibili.

2. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4 e dell'articolo 7 della decisione quadro 2008/XX/GAI, relative al contenuto della condanna, comprese la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, gli Stati membri menzionano il codice della sottocategoria alla quale corrisponde ciascuna delle pene oggetto della trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all'allegato B. (...) In via eccezionale, qualora la pena non corrisponda ad alcun codice specifico di sottocategoria, è menzionato il codice "categoria aperta" delle pertinente o più vicina categoria di pene o, in sua mancanza, il codice "altre pene".

Articolo 5

Informazioni sulle condanne, pene e misure nazionali

1. La notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/XX/GAI è corredata dei seguenti elenchi:
 - (a) elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all'allegato A. L'elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizione giuridica applicabile. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato¹;
 - (b) elenco e descrizione dei tipi di pene, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene di cui all'allegato B;
 - (c) elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale.

¹ Alcune delegazioni ritengono che questo punto vada oltre gli obblighi derivanti dall'articolo 11 della decisione quadro relativa agli scambi fra Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. Sono state espresse preoccupazioni in relazione alla quantità di informazioni che devono essere notificate (e aggiornate) dagli Stati membri, che potrebbe essere gravosa.

2. Tali notifiche, corredate delle informazioni di cui al paragrafo 1, sono trasmesse anche alla Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento periodico degli elenchi e delle descrizioni di cui al paragrafo 1 e trasmettono le informazioni aggiornate alla Commissione.
4. La Commissione provvede affinché le autorità (...) nazionali competenti¹ possano accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare attraverso tutti i canali elettronici disponibili.

Articolo 6

Misure di esecuzione

Sono adottate le seguenti misure di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 7:

- (a) le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l'esercizio di ECRIS, riguardanti segnatamente:
 - (i) le specifiche tecniche dello scambio, compresi i requisiti di sicurezza, e in particolare il pacchetto comune di protocolli;
 - (ii) le procedure di verifica della conformità delle applicazioni informatiche alle specifiche tecniche;
 - (iii) gli aspetti inerenti all'infrastruttura di comunicazione comune;
- (b) un manuale che stabilisca le procedure di scambio delle informazioni e tratti, in particolare, delle modalità di identificazione degli autori dei reati e dell'interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle pene di cui agli allegati A e B;

¹ Modifica apportata a seguito delle osservazioni formulate da IE.

- (c) le regole sulle statistiche necessarie per monitorare ECRIS e, se necessario, su tutte le altre statistiche riguardanti lo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, in particolare il loro tipo e la loro frequenza;
- (d) le modifiche degli allegati A e B.

Articolo 7

Procedura di comitato

1. Nei casi in cui è riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione ("il comitato").
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in detto articolo. Il presidente non partecipa al voto.
4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

6. Il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata sulla proposta, entro un termine di tre mesi dalla data in cui il Consiglio viene adito.

Se entro quel termine il Consiglio ha manifestato, a maggioranza qualificata, opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la sua proposta o presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 8

Relazione

1. La Commissione pubblica una relazione periodica sugli scambi di informazioni estratte dai casellari giudiziari fra gli Stati membri, basata in particolare sulle statistiche raccolte dal sistema, per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione quadro 20008/XX/GAI.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Attuazione e termini

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione anteriormente al termine di cui all'articolo 11, paragrafo 6 della decisione quadro 20008/XX/GAI.
2. Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 4 e si conformano alle modalità di organizzazione e agevolazione degli scambi di informazioni previste dalla presente decisione a decorrere dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 5 della decisione quadro 2008/XX/GAI.

Articolo 10

Effetto

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO A
Tavola comune delle categorie di reato

| Parametri | | |
|---|--|---|
| Grado di realizzazione: | Reato consumato | Ø |
| | Reato tentato | A |
| Grado di partecipazione: | Autore principale | Ø |
| | Concorrente | H |
| | Istigatore | I |
| Esonero dalla responsabilità penale: | Infermità mentale o imputabilità diminuita | S |

| Codice | CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI REATO |
|---------------------------------------|--|
| 0100 00 categoria aperta | REATI CHE RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE |
| 0101 00 | Genocidio |
| 0102 00 | Crimini contro l'umanità |
| 0103 00 | Crimini di guerra |
| 0200 00 categoria aperta | PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE |
| 0201 00 | Capeggiamento di un'organizzazione criminale |
| 0202 00 | Partecipazione intenzionale ad attività criminali di una associazione per delinquere partecipazione intenzionale ad un'associazione di tipo mafioso |
| 0203 00 | Partecipazione intenzionale alle attività non criminali di un'organizzazione criminale |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 0300 00 categoria aperta | TERRORISMO |
| 0301 00 | Direzione di un gruppo terrorista |
| 0302 00 | Collaborazione alle attività di un gruppo terrorista |
| 0303 00 | Reati connessi ad attività terroristiche ¹ |
| 0304 00 | Finanziamento del terrorismo |
| 0305 00 | Reati di terrorismo ² |
| 0400 00 categoria aperta | TRATTA DI ESSERI UMANI |
| 0401 00 | Tratta di esseri umani al fine di sfruttamento lavorativo o per servizio |
| 040200 | Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale |
| 0403 00 | Tratta di esseri umani al fine di prelievo di organi o tessuti |
| 0404 00 | Tratta di esseri umani a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù |
| 0405 00 | Tratta di esseri umani ad altri fini |
| 0406 00 | Tratta di minori al fine di sfruttamento lavorativo |
| 0407 00 | Tratta di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale |
| 0408 00 | Tratta di minori al fine di prelievo di organi o tessuti |
| 0409 00 | Tratta di minori a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù |

¹ Cfr. la proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI).

² Cfr. la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI) e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005.

| | |
|---------------------------------------|--|
| 0500 00 categoria aperta | ARMI DA FUOCO, LORO PARTI E COMPONENTI, MUNIZIONI O ESPLOSIVI |
| 0501 00 | Fabbricazione illecita |
| 0502 00 | Traffico illecito nel territorio nazionale |
| 0503 00 | Importazione o esportazione illecita |
| 0504 00 | Detenzione o uso illegale |
| 0600 00 categoria aperta | REATI CONTRO L'AMBIENTE |
| 0601 00 | Danneggiamento o distruzione di specie animali o vegetali protette |
| 0602 00 | Scarico, emissione o introduzione di materiali inquinanti o radiazioni ionizzanti nell'atmosfera, nel terreno o nell'acqua |
| 0603 00 | Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi |
| 0604 00 | Reati relativi al commercio illecito di specie animali e vegetali protette o di parti di esse |
| 0605 00 | Reati relativi al traffico illecito di sostanze ormonali o altri fattori di crescita |
| 0606 00 | Reati relativi al traffico illecito di materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose |
| 0607 00 | Commercio illecito di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono |
| 0608 00 | Reati colposi contro l'ambiente |
| 0700 00 categoria aperta | REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PRECURSORI, E ALTRI DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA |
| 0701 00 | Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale |
| 0702 00 | Consumo illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale |
| 0703 00 | Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope |
| 0704 00 | Delitti contro la salute pubblica, esclusi i reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, diversi dai reati ambientali |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 0800 00 categoria aperta | DELITTI CONTRO LA PERSONA |
| 0801 00 | Omicidio doloso |
| 0802 00 | Omicidio doloso aggravato |
| 0803 00 | Omicidio colposo/omicidio preterintenzionale |
| 0804 00 | Infanticidio |
| 0805 00 | Interruzione illegale della gravidanza |
| 0806 00 | Omicidio del consenziente |
| 0807 00 | Istigazione o aiuto al suicidio / reati connessi al suicidio |
| 0808 00 | Morte come conseguenza di altro delitto |
| 0809 00 | Lesione personale grave o gravissima |
| 0810 00 | Lesioni personali colpose gravi o gravissime |
| 0811 00 | Lesioni personali lievi |
| 0812 00 | Lesioni personali lievi colpose |
| 0813 00 | Esposizione a pericolo della vita o integrità altrui (aggravante) |
| 0814 00 | Tortura |
| 0815 00 | Omissione di soccorso |
| 0816 00 | Reati relativi al prelievo illecito o non consentito di organi e tessuti |
| 0817 00 | Reati relativi al traffico illecito di organi e tessuti umani |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 0900 00 categoria aperta | DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE, CONTRO LA DIGNITÀ E ALTRI INTERESSI PRIVATI, COMPRESI IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA |
| 0901 00 | Sequestro di persona |
| 0902 00 | Arresto o detenzione arbitraria |
| 0903 00 | Cattura d'ostaggi |
| 0904 00 | Illecita cattura di aeromobile o nave |
| 0905 00 | Ingiuria, diffamazione |
| 0906 00 | Minaccia |
| 0907 00 | Violenza privata |
| 0908 00 | Estorsione |
| 0909 00 | Estorsione aggravata |
| 0910 00 | Interferenze illecite nella vita privata e reati contro la tutela dei dati personali |
| 0911 00 | Intercettazione o comunicazione illecita di dati |
| 0912 00 | Discriminazione fondata sul sesso, la razza, le tendenze sessuali, la religione o l'origine etnica |
| 0913 00 | Istigazione alla discriminazione razziale |
| 0914 00 | Istigazione all'odio razziale |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1000 00 categoria aperta | DELITTI SESSUALI |
| 1001 00 | Violenza sessuale (stupro) |
| 1002 00 | Violenza sessuale aggravata ¹ diversa dalla violenza sessuale a minore |
| 1003 00 | Violenza sessuale (atti di libidine) |
| 1004 00 | Prostituzione o sfruttamento sessuale |
| 1005 00 | Atti osceni |
| 1006 00 | Violenza sessuale (molestie sessuali) |
| 1007 00 | Prostituzione |
| 1008 00 | Incesto |
| 1009 00 | Sfruttamento sessuale di minori ² |
| 1010 00 | Pedopornografia |
| 1011 00 | Violenza sessuale a minore (stupro) ³ |
| 1012 00 | Violenza sessuale in danno di minore ⁴ |
| 1100 00 categoria aperta | DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA |
| 1101 00 | Maltrattamenti in famiglia |
| 1102 00 | Bigamia |

¹ Per esempio, compiuta con particolare crudeltà.

² Diverso dall'incesto.

³ Diversa dall'incesto.

⁴ Diversa dall'incesto.

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1103 00 | Violazione degli obblighi di assistenza familiare |
| 1104 00 | Abbandono di minore o di incapace |
| 1105 00 | Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice che concerne l'affidamento di minori o di incapaci |
| 1200 00 categoria aperta | DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE E INTERNA DELLO STATO, CONTRO L'ORDINE PUBBLICO, CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA O CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 1201 00 | Spionaggio |
| 1202 00 | Alto tradimento |
| 1203 00 | Reati elettorali e in materia di referendum |
| 1204 00 | Attentato contro il Presidente della Repubblica |
| 1205 00 | Vilipendio della Repubblica, vilipendio alla nazione, vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato |
| 1206 00 | Ingiuria aggravata o resistenza a un pubblico ufficiale |
| 1207 00 | Estorsione, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale |
| 1208 00 | Violenza a un pubblico ufficiale |
| 1209 00 | Delitti contro l'ordine pubblico |
| 1210 00 | Violenza in occasione di manifestazioni sportive |
| 1211 00 | Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti |
| 1212 00 | Delitti contro l'amministrazione della giustizia, calunnia, falsa testimonianza |
| 1213 00 | Usurpazione di funzioni pubbliche, sostituzione di persona, false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1300 00 categoria aperta | REATI CONTRO IL PATRIMONIO PUBBLICO O GLI INTERESSI PUBBLICI |
| 1301 00 | Reati fiscali |
| 1302 00 | Reati doganali |
| 1303 00 | Frode in materia di prestazioni pubbliche, sociali o familiari |
| 1304 00 | Frode alle prestazioni europee |
| 1305 00 | Reati relativi ai giochi d'azzardo |
| 1306 00 | Turbata libertà degli incanti |
| 1307 00 | Corruzione o traffico di influenze del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio |
| 1308 00 | Peculato, appropriazione indebita o altra forma di distrazione da parte di un pubblico ufficiale |
| 1309 00 | Abuso di ufficio |
| 1400 00 categoria aperta | REATI ECONOMICI E CONTRO IL COMMERCIO |
| 1401 00 | Bancarotta |
| 1402 00 | Falsificazione, occultamento, o dissimulazione dell'attivo, o aumento illecito del passivo di una società |
| 1403 00 | Insolvenza fraudolenta |
| 1404 00 | Violazione delle norme per la tutela della concorrenza |
| 1405 00 | Abuso di fiducia |
| 1406 00 | Riciclaggio |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1407 00 | Corruzione o traffico di influenze del privato |
| 1408 00 | Frode nel settore privato ¹ |
| 1409 00 | Contraffazione e violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale |
| 1410 00 | Rivelazione di un segreto |
| 1411 00 | Abuso di informazioni privilegiate |
| 1500 00 categoria aperta | DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO |
| 1501 00 | Furto |
| 1502 00 | Furto aggravato |
| 1503 00 | Furto in abitazione |
| 1504 00 | Rapina |
| 1505 00 | Rapina a mano armata |
| 1506 00 | Rapina commessa in concorso di persone |
| 1507 00 | Taccheggio |
| 1508 00 | Appropriazione indebita |
| 1509 00 | Appropriazione indebita o furto di energia |
| 1510 00 | Frode e truffa |
| 1511 00 | Traffico di veicoli rubati |
| 1512 00 | Traffico di merci rubate diverse dai veicoli |
| 1513 00 | Traffico illecito di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte |

¹ Ad esempio: ricorso abusivo al credito, frode alle assicurazioni.

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1600 00 categoria aperta | DANNI ALLE COSE |
| 1601 00 | Danneggiamento |
| 1602 00 | Danneggiamento (distruzione) |
| 1603 00 | Sabotaggio |
| 1604 00 | Incendio doloso |
| 1605 00 | Incendio doloso aggravato |
| 1606 00 | Danneggiamento mediante incendio |
| 1607 00 | Distruzione colposa mediante incendio |
| 1700 00 categoria aperta | REATI INFORMATICI |
| 1701 00 | Accesso illegale a un sistema informatico |
| 1702 00 | Attentato all'integrità di un sistema |
| 1703 00 | Attentato all'integrità dei dati |
| 1704 00 | Fabbricazione, detenzione o traffico di apparecchiature o dati informatici al fine di commettere reati informatici |
| 1800 00 categoria aperta | FALSIFICAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO |
| 1801 00 | Falsificazione di monete, compreso l'euro |
| 1802 00 | Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti |
| 1803 00 | Contraffazione di documenti aventi pubblica fede |
| 1804 00 | Messa in circolazione / uso di monete o di mezzi di pagamento diversi dai contanti o di documenti aventi pubblica fede falsificati |
| 1805 00 | Detenzione di strumenti di falsificazione di monete o di documenti aventi pubblica fede |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1900 00 categoria aperta | FALSIFICAZIONE DI ATTI PUBBLICI O CERTIFICATI AMMINISTRATIVI COMMESSI DA UN PUBBLICO UFFICIALE O DA UN INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO |
| 1901 00 | Falso in atto pubblico o certificato amministrativo del privato |
| 1902 00 | Falso in atto pubblico del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio |
| 1903 00 | Cessione o acquisto di un atto pubblico o un certificato amministrativo falso |
| 1904 00 | Uso di un atto pubblico o di un certificato amministrativo falso |
| 1905 00 | Detenzione di strumenti di falsificazione di atto pubblico o certificato amministrativo |
| 2000 00 categoria aperta | VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE |
| 2001 00 | Guida pericolosa |
| 2002 00 | Violazione dei limiti di velocità |
| 2003 00 | Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope |
| 2004 00 | Guida senza patente |
| 2005 00 | Mancato uso della cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta per bambini |
| 2006 00 | Omissione di soccorso |
| 2007 00 | Rifiuto di sottoporsi a controllo |
| 2008 00 | Reati relativi al trasporto, compresa l'inosservanza dei periodi di guida o dei periodi di pausa e della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi |
| 2100 00 categoria aperta | REATI CONTRO I DIRITTI DEI LAVORATORI |
| 2101 00 | Lavoro irregolare di un cittadino dell'Unione europea |
| 2102 00 | Lavoro irregolare di un cittadino di paesi terzi |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 2103 00 | Reati relativi alla retribuzione, compresi i contributi sociali |
| 2104 00 | Reati relativi alle condizioni di lavoro, all'igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro |
| 2105 00 | Reati relativi all'accesso o all'esercizio di una professione |
| 2106 00 | Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo. |
| 2107 00 | Altri reati contro i diritti dei lavoratori, compreso il diritto di associazione e di attività sindacale |
| 2200 00 categoria aperta | VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE |
| 2201 00 | Immigrazione clandestina |
| 2202 00 | Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina |
| 2300 00 categoria aperta | REATI MILITARI |
| 2400 00 categoria aperta | ALTRI REATI |

ALLEGATO B
Tavola comune delle categorie delle pene

| Codice | CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DELLE PENE |
|--|--|
| 1000 <small>categoria aperta</small> | PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE |
| 1001 | Reclusione di adulti |
| 1002 | Reclusione di minori |
| 1003 | Ergastolo |
| 2000 <small>categoria aperta</small> | PENE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE |
| 2001 | Divieto di frequentare luoghi |
| 2002 | Limitazione del diritto di espatrio |
| 2003 | Divieto di soggiorno in una località |
| 2004 | Divieto di partecipare a manifestazioni pubbliche |
| 2005 | Divieto di avere contatti con determinate persone |
| 2006 | Sistema di sorveglianza elettronica ¹ |
| 2007 | Obbligo di dimora |
| 3000 <small>categoria aperta</small> | PRIVAZIONE DI DIRITTI E INCAPACITÀ |
| 3001 | Divieto di ricoprire un incarico |
| 3002 | Interdizione perpetua / temporanea dai pubblici uffici |
| 3003 | Perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità e sospensione dall'esercizio di esso |

¹ Fisso o mobile.

| | |
|------------------------------------|---|
| 3004 | Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione |
| 3005 | Perdita del diritto a sussidi pubblici |
| 3006 | Revoca della patente di guida ¹ |
| 3007 | Sospensione della patente di guida |
| 3008 | Divieto di condurre determinati veicoli |
| 3009 | Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa |
| 3010 | Interdizione / sospensione dall'ufficio di consulente tecnico o di giurato / Divieto di testimoniare ad atti del procedimento |
| 3011 | Interdizione / sospensione dall'ufficio di tutore ² |
| 3012 | Perdita / sospensione della capacità di assumere titoli, decorazioni e insegne onorifiche |
| 3013 | Interdizione dall'esercizio di un'attività professionale, commerciale o sociale |
| 3014 | Divieto di lavorare o svolgere attività a contatto con minori |
| 3015 | Obbligo di chiudere un locale |
| 3016 | Divieto di detenzione di armi |
| 3017 | Revoca della licenza di caccia / pesca |
| 3018 | Divieto di emettere assegni o di usare carte di debito / credito |
| 3019 | Divieto di detenere animali |
| 4000 categoria aperta | DIVIETO DI INGRESSO NEL TERRITORIO E ESPULSIONE |
| 4001 | Divieto di ingresso nel territorio nazionale |
| 4002 | Espulsione dal territorio nazionale |

¹ Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente.

² Titolare della tutela per la protezione di incapaci, interdetti o minori.

| | |
|------------------------------------|--|
| 5000 categoria aperta | OBBLIGHI NASCENTI DAL REATO |
| 5001 | Obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico |
| 5002 | Obbligo di partecipare a programmi socio-educativi |
| 5003 | Assegnazione alle cure / al controllo della famiglia |
| 5004 | Misure educative per minori |
| 5005 | Messa alla prova |
| 5006 | Obbligo di attività formative / lavorative |
| 5007 | Obbligo di comunicare informazioni specifiche all'autorità giudiziaria |
| 5008 | Pubblicazione della sentenza penale di condanna |
| 6000 categoria aperta | MISURE PATRIMONIALI |
| 6001 | Confisca |
| 6002 | Demolizione |
| 6003 | Ripristino |
| 7000 categoria aperta | RICOVERO IN ISTITUTO |
| 7001 | Ricovero in un istituto psichiatrico |
| 7002 | Ricovero in un centro di disintossicazione |
| 7003 | Collocamento in una struttura educativa per adulti |
| 7004 | Collocamento in una struttura educativa per minori |

| | |
|------------------------------------|---|
| 8000 categoria aperta | PENE PECUNIARIE |
| 8001 | Multa / ammenda |
| 8002 | Multa / ammenda giornaliera ¹ |
| 8003 | Devoluzione dei proventi della multa / ammenda a beneficiari specifici ² |
| 9000 categoria aperta | LAVORO SOSTITUTIVO |
| 9001 | Lavoro di pubblica utilità |
| 1000 categoria aperta | PENE MILITARI |
| 1001 | Rimozione ³ |
| 1002 | Degradazione |
| 1003 | Reclusione militare |
| 1100 categoria aperta | ESENZIONE DELLA PENA / RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA / DIFFIDA |
| 1200 categoria aperta | ALTRE PENE |
| | |

¹ Pena pecuniaria espressa in giorni.

² Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime.

³ Perdita del grado.

| Parametri | |
|------------------|---|
| o | Pena |
| m | Misura |
| a | Sospensione della pena / misura ¹ |
| b | Sospensione parziale della pena / misura ² |
| c | Sospensione della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza ³ |
| d | Sospensione parziale della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza ⁴ |
| e | Conversione della pena/misura |
| f | Pena/misura alternativa inflitta inizialmente in caso di inosservanza della pena principale |
| g | Revoca della sospensione della pena / misura |
| h | Cumulo di pene ⁵ |
| i | Interruzione dell'esecuzione / rinvio della pena / misura ⁶ |
| j | Indulto |
| k | Indulto della pena sospesa |
| l | Cessazione della pena |

¹ L'esecuzione della pena può essere evitata.

² L'esecuzione della pena può essere evitata.

³ L'esecuzione della pena può essere evitata.

⁴ L'esecuzione della pena può essere evitata.

⁵ Nel caso di più decisioni giudiziarie pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona.

⁶ L'esecuzione della pena può essere evitata.

| | |
|----------|---|
| n | Grazia |
| o | Amnistia |
| p | Liberazione condizionale |
| q | Riabilitazione (non menzione della condanna / cancellazione del reato dal casellario giudiziario a fini diversi dal procedimento giudiziario) |
